SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 12**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

94A8397

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante: «Misure di razionalizzazione delle finanza pubblica», corredato delle relative note.

Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)», corredato delle relative note.

95A0141-95A0142

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1995, n. 8.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Servizio ispettivo di sicurezza

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

4. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

7. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

8. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta dal SIS.

Art. 2.

Organizzazione del servizio

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza e non è confermabile.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonché dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato è presieduto dal direttore del servizio o da altro componente da lui delegato.

4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributarie e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

5. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

6. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2.

7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

Art. 5.

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di

finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis*) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 7.

Personale dirigenziale

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentotredici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentosessanta per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«*5*. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoventiquattro e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa, e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Art. 8.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.».

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità

in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Art. 12.

Modificazioni alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

Art. 13.

Uso della denominazione «camera di commercio»

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«*1*. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione «camera di commercio» le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza, e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 giugno 1995.

Art. 14.

Proroga termine scadenza cambiali agrarie

1. All'articolo 2, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

95G0030

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1995, n. 9.

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare secondo i princìpi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche».

3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.

Art. 2.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* e, successivamente all'entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari

stabilite dai comuni, dai consorzi e dalle province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla regione ai sensi del successivo articolo 14».

2. Le regioni dispongono, con propria legge, l'obbligo al pretrattamento, da parte delle aziende, degli scarichi da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature che o non siano conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, o possano compromettere il buon funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, in relazione alla migliore tutela delle qualità del corpo idrico ricettore.

3. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come inserito dall'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro il 31 dicembre 1994».

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini della quantificazione della pena e della ammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'articolo 162-*bis* del codice penale, il giudice tiene conto della entità del superamento dei limiti di accettabilità».

2. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le ulteriori prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, diverse da quelle relative al rispetto dei limiti di accettabilità, per le quali si applicano le sanzioni, di cui al precedente articolo 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire ventiquattro milioni».

Art. 5.

1. In attesa della disciplina che sarà adottata dal CIPE ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non costituisce scarico ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, il deflusso di acque pubbliche da serbatoi, laghi artificiali, dighe o altre opere realizzate in esecuzione di concessione per uso idroelettrico, nell'ambito della gestione delle stesse acque pubbliche in conformità alle rispettive concessioni.

Art. 6.

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Il regime autorizzatorio degli scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14 conformandosi alle disposizioni contenute nella direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991».

2. All'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni».

Art. 7.

1. I titolari di scarichi in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono presentare, entro novanta giorni decorrenti dalla predetta data, domanda di autorizzazione in sanatoria nei limiti e nelle forme prescritte dal presente articolo.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune nel cui territorio è ubicato lo scarico cui essa si riferisce. Il comune provvede sulla medesima, qualora sia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in via ordinaria, ovvero trasmette la domanda alla diversa autorità competente al rilascio, così come individuata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e dai piani regionali di risanamento delle acque, relativamente agli scarichi degli insediamenti civili. In ogni caso l'autorizzazione in sanatoria è rilasciata o negata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Alla domanda di autorizzazione va allegata la ricevuta del versamento, a titolo di oblazione della somma di lire 500 mila, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti abitativi; di lire 1 milione per quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola e artigianale; di lire 3 milioni per gli insediamenti produttivi. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità per il predetto versamento.

4. Sono comunque esclusi dal presentare domanda di autorizzazione in sanatoria i titolari di insediamenti i cui scarichi superino i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima.

5. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria di cui al comma 1 estingue i reati previsti dall'articolo 21, commi primo e secondo, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.

6. Le somme derivanti dai versamenti di cui al comma 3 sono destinate, in misura pari al 10 per cento, alla dotazione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente e per il residuo ad interventi di recupero e di educazione ambientale, nell'ambito dei programmi di attività del medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione delle predette somme ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre, nei confronti degli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, già in essere alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319, per i quali resta confermato quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della citata legge n. 319 del 1976, nonché l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 21 della medesima legge citata.

Art. 8.

1. Al fine di consentire alle regioni, interessate dalla disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, di completare le procedure per la consegna dei lavori per la realizzazione degli impianti di monitoraggio, il termine previsto dal citato articolo 3 è prorogato di centottanta giorni.

2. All'articolo 21, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, sono altresì individuate le somme spettanti, ai membri del Comitato non residenti a Roma, a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato.», e all'articolo 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la parola: «1.750» è sostituita dalla seguente: «1.995».

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COMINO, *Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

95G0029

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 novembre 1994, n. 751.

Regolamento recante norme sulle tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei lori rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», che demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dalle imprese di cui allo stesso art. 80, comma 8, nonché quelle inerenti i controlli periodici sulle officine e sui controlli a campione effettuati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dello stesso art. 80, comma 10;

Considerata la necessità che l'esecuzione delle revisioni dei veicoli da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avvenga senza che ciò costituisca un onere per lo Stato e pertanto ogni spesa relativa resti a carico dell'utente;

Ritenuto che l'esecuzione delle revisioni dei veicoli da parte delle imprese di autoriparazione debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l'esercizio della loro attività;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. DM 80 del 15 ottobre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La tariffa riguardante le operazioni di revisione eseguite dai funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è fissata in L. 30.000. Il relativo importo deve avere luogo mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Roma.

Art. 2.

1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione eseguite dalle imprese di autoriparazione è pari a L. 35.000, da versare anticipatamente all'impresa interessata da parte dell'utente. A tale tariffa deve essere aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3 annessa alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, afferente l'annotazione dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il versamento di tale tariffa, deve avere luogo con le modalità previste all'art. 1.

Art. 3.

1. A tutti gli effetti, il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso dell'impresa, al fine del rilascio della concessione quinquennale prevista dall'art. 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285/1992 deve intendersi compreso tra i controlli periodici indicati nello stesso art. 80, comma 10; la tariffa, per ciascun controllo, è fissata in L. 200.000.

2. I relativi importi, per quanto riguarda le concessioni, debbono essere versati anticipatamente dalle imprese interessate con le modalità previste all'art. 1; relativamente invece ai controlli periodici, nel caso in cui questi non siano stati previamente concordati, le imprese interessate dovranno effettuare i relativi versamenti non oltre tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi.

Art. 4.

1. Il controllo sui veicoli, previsto dall'art. 80, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285/1992, deve essere eseguito presso le stazioni prova degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed è effettuato a spese dell'impresa di autoriparazione che ha eseguito la revisione del veicolo interessato. Il relativo versamento, il cui importo è quello stabilito all'art. 1, deve avere luogo secondo le modalità previste nello stesso art. 1 e può avvenire posteriormente alla data di esecuzione del controllo in questione, comunque non oltre tre giorni da tale data. L'esito del controllo deve essere riportato sulla carta di circolazione a cura del competente ufficio provinciale della motorizza

zione civile e dei trasporti in concessione, ed essa viene restituita solo dopo tale adempimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

Il Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse·

— Si riporta il testo dei commi 8, 10 e 12 dell'art. 80 (sulle revisioni) del nuovo codice della strada approvato con D Lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n 360, e corretto con errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993:

«8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può, per singole province individuate con proprio decreto, affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. *Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.*

9. *(Omissis).*

10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, *individuati nel regolamento.* I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro del tesoro.

11. *(Omissis).*

12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della M C T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C T C , ai sensi del comma 10».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 2

— La legge n 870/1986 reca «Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti». Il punto 2) della tabella 3 annessa alla legge prevede l'importo di L 10 000 per il rilascio di duplicati, certificazioni, eccetera, inerenti ai veicoli o ai conducenti.

Nota all'art. 3.

— Per il testo dei commi 8 e 10 dell'art. 80 del nuovo codice della strada, approvato con D Lgs n 285/1992, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4.

— Per il testo del comma 10 dell art 80 del nuovo codice della strada, approvato con D Lgs n 285/1992, si veda in nota alle premesse.

95G0018

DECRETO 28 dicembre 1994.

Attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 662 del 6 dicembre 1991 contenente disposizioni relative al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso d'urto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. n. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. n. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di

conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1974 di recepimento della direttiva n. 74/297/CEE dettante norme relative alla omologazione parziale CEE di taluni veicoli a motore della categoria M1 per quanto attiene alle finiture ed al comportamento del volante in caso d'urto (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975);

Vista la direttiva della Commissione n. 91/662/CEE con la quale vengono apportate modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva soprarichiamata e se ne estende il campo di applicazione a tutti i veicoli della categoria M1 ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1500 kg;

Visti i correttivi alla direttiva della Commissione n. 91/662/CEE pubblicati nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 172 del 27 giugno 1992 e n. L 256 del 2 settembre 1992;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 30 dicembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto attiene al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso d'urto, si intende:

a) per «veicolo», ogni veicolo a motore delle categorie internazionali M e N come definite dal decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva n. 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km/h;

b) per «veicolo a guida avanzata», ogni veicolo in cui più di metà della lunghezza del motore è ubicata posteriormente al punto più avanzato della base del parabrezza e in cui il centro del comando di sterzo si trova nel primo quarto della lunghezza del veicolo;

c) per comando di sterzo, l'organo dello sterzo azionato dal conducente.

Art. 2.

Termini per l'applicazione del decreto alla omologazione parziale CEE

1. Le norme del presente decreto sono applicabili a richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, per la omologazione parziale CEE del tipo dei veicoli e dei loro comandi di sterzo.

2. Fino al 30 settembre 1996 è ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai veicoli della categoria M1 a guida avanzata ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg che non rispettino i requisiti relativi allo spostamento verticale della colonna di sterzo stabiliti al punto 5.1 dell'allegato I del presente decreto.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1996 non sarà possibile rilasciare omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo della categoria M1 ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg che non siano conformi a tutte le prescrizioni tecniche stabilite negli allegati tecnici dal presente decreto.

4. Sino a tale data, per l'omologazione dei veicoli della categoria M1 non a guida avanzata che costituivano l'oggetto esclusivo del campo di applicazione del precedente decreto del Ministro dei trasporti del 30 dicembre 1974, a richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, potranno applicarsi in alternativa alle prescrizioni del presente decreto quelle di cui al succitato decreto del 30 dicembre 1974.

Art. 3.

Termini per l'applicazione del decreto alle omologazioni nazionali

1. A decorrere dal 1° ottobre 1995 non sarà possibile rilasciare l'omologazione nazionale del tipo ai veicoli della categoria M1 a guida avanzata nonché a quelli della categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg che, con l'unica eccezione della deroga ammessa al precedente art. 2, comma 2, non rispondano alle prescrizioni stabilite dagli allegati al presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 non sarà possibile rilasciare l'omologazione nazionale del tipo ai veicoli della categoria M1 ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg che non rispondano integralmente alle prescrizioni stabilite dagli allegati tecnici al presente decreto.

Art. 4.

Termini per l'applicazione del decreto alla commercializzazione dei comandi dello sterzo

1. A decorrere dal 1° ottobre 1995 è vietata l'immissione sul mercato di comandi dello sterzo destinati ad essere installati su veicoli delle categorie M1 ed N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg se non conformi alle prescrizioni stabilite ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 dell'allegato I al presente decreto.

2. Tale prescrizione tuttavia non si applica ai comandi di sterzo immessi in commercio dai costruttori dei veicoli quali ricambi originali di veicoli non omologati in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 5.

Allegati

1. Gli allegati I, II, III, IV, V *A* e V *B* al presente decreto, completi di schemi e tabelle, ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: FIORI

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, SPECIFICHE, PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente decreto si applica al comportamento del dispositivo di guida dei veicoli a motore della categoria M_1 e dei veicoli della categoria N_1 la cui massa massima autorizzata è inferiore a 1 500 kg, per quanto riguarda la protezione del conducente in caso di urto frontale.

Su richiesta del costruttore, altre categorie di veicoli possono essere omologate a norma del presente decreto

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente decreto:

2.1. per *«comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto»*, si intende il comportamento di tale dispositivo per effetto di tre tipi di forze, ossia:

2.1.1. quelle provocate da una collisione frontale che possono produrre uno spostamento all'indietro della colonna dello sterzo,

2.1.2. quelle dovute all'inerzia della testa del conducente in caso di urto contro il comando dello sterzo in una collisione frontale,

2.1.3. quelle dovute all'inerzia del corpo del conducente in caso di urto contro il comando dello sterzo in una collisione frontale;

2.2. per *«tipo di veicolo»*, si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:

2.2.1. la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo,

2.2.2. la massa del veicolo in ordine di marcia, definita al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, senza il conducente;

2.3. per *«comando dello sterzo»*, si intende l'organo dello sterzo azionato dal conducente, generalmente il volante;

2.4. per *«tipo di comando dello sterzo»*, si intendono i comandi dello sterzo che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali;

2.5. per *«omologazione di un comando dello sterzo»*, si intende l'omologazione di un tipo di comando dello sterzo per quanto riguarda la protezione della testa e del corpo del conducente nei confronti del comando dello sterzo in caso di urto;

2.6. per *«omologazione di un veicolo»*, si intende l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione della testa e del corpo del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto;

2.7. per *«comando universale dello sterzo»*, si intende un comando dello sterzo che può essere montato su vari tipi di veicoli, in cui il diverso accoppiamento tra il comando e la colonna dello sterzo non incide sulla resistenza all'urto del comando dello sterzo;

2.8. per *«sacco gonfiabile»*, si intende un sacco flessibile destinato ad essere riempito di gas sotto pressione, il quale:

2.8.1. ha lo scopo di proteggere il conducente del veicolo in caso di urto contro il comando dello sterzo,

2.8.2. viene gonfiato da un dispositivo che entra in funzione in caso di urto del veicolo;

2.9. per *«corona del comando dello sterzo»*, si intende, nel caso del comando dello sterzo, il cerchio esterno approssimativamente torico, generalmente tenuto in mano dal conducente durante la guida;

2.10. per *«razza»*, si intende l'elemento radiale che collega il mozzo alla corona del comando dello sterzo;

2.11. per «*mozzo*», si intende la parte del comando dello sterzo, generalmente centrale, che

2.11.1. accoppia il comando all'albero dello sterzo,

2.11.2. trasmette all'albero dello sterzo la coppia esercitata sul comando dello sterzo;

2.12 per «*centro del mozzo del comando dello sterzo*», si intende il punto della superficie del mozzo in linea con l'asse dell'albero dello sterzo;

2.13. per «*piano del comando dello sterzo*», si intende, nel caso del volante, la superficie piana che divide in parti uguali la corona del volante tra il conducente e la parte anteriore del veicolo;

2.14. per «*albero dello sterzo*», si intende l'elemento che trasmette alla scatola dello sterzo la coppia esercitata sul comando dello sterzo;

2.15. per «*colonna dello sterzo*», si intende il carter che avvolge l'albero dello sterzo;

2.16. per «*dispositivo di guida*», si intende il volante, la colonna dello sterzo e gli elementi di montaggio, l'albero dello sterzo, la scatola sterzo, nonché tutti gli altri elementi, quali ad esempio quelli destinati a contribuire a dissipare l'energia in caso di urto contro il comando dello sterzo;

2.17. per «*abitacolo*», si intende lo spazio destinato alle persone e compreso tra il tetto, il pavimento, le pareti laterali, le porte, i vetri esterni, la paratia anteriore e il piano d'appoggio dello schienale del sedile posteriore;

2.18. per «*dispositivo d'urto*», si intende una sagoma di testa, rigida, emisferica, del diametro di 165 mm, conforme al punto 3 dell'allegato IV;

2.19. per «*punto R*», il punto di riferimento come definito all'allegato III della direttiva 77/649/CEE, modificata dalla direttiva 90/630/CEE.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. **Tipo di veicolo**

3.1.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso d'urto deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario debitamente autorizzato;

3.1.2. essa deve essere accompagnata dai sottoindicati documenti in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

3.1.2.1. una descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo;

3.1.2.2. disegni del dispositivo di guida e della sua fissazione alla carrozzeria e al telaio del veicolo, su scala adatta e con sufficienti dettagli;

3.1.2.3. una descrizione tecnica del dispositivo stesso;

3.1.2.4. la massa del veicolo in ordine di marcia;

3.1.2.5. documento comprovante che il comando dello sterzo è stato omologato in conformità con i punti 5.2 e 5.3, se richiesto.

3.1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove devono essere presentati:

3.1.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, per la prova di cui al punto 5.1;

3.1.3.2. a discrezione del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, un secondo veicolo o le parti del veicolo che si considerano essenziali per le prove di cui ai punti 5.2 e 5.3.

3.2. **Tipo di comando dello sterzo**

3.2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di comando dello sterzo deve essere presentata dal costruttore del comando o dal suo mandatario debitamente autorizzato;

3.2.2. essa deve essere accompagnata dai sottoindicati documenti in triplice copia e dalle seguenti informazioni:

3.2.2.1. una descrizione particolareggiata del tipo di comando dello sterzo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni e i materiali del comando dello sterzo;

3.2.2.2. disegni del dispositivo di guida e della sua fissazione alla carrozzeria e al telaio del veicolo, su scala adatta e con sufficienti dettagli.

3.2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove deve essere presentato un comando dello sterzo rappresentativo del tipo di comando da omologare, nonché a discrezione del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, le parti del veicolo considerate essenziali per le prove di cui ai punti 5.2 e 5.3.

4. OMOLOGAZIONE CEE

4.1. Prima di concedere l'omologazione l'autorità competente deve verificare l'esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

4.2. Alla scheda di omologazione CEE viene acclusa una scheda conforme al modello indicato ai punti 4.2.1 o 4.2.2;

4.2.1. allegato V, parte A per le domande di cui al punto 3.1;

4.2.2. allegato V, parte B per le domande di cui al punto 3.2.

5. SPECIFICHE

5.1. Nella prova di collisione del veicolo in ordine di marcia, senza manichino, contro una barriera alla velocità di 48,3 km/ora, la parte superiore della colonna dello sterzo e del suo albero non devono spostarsi all'indietro, orizzontalmente e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo, di oltre 12,7 cm rispetto ad un punto del veicolo non interessato dall'urto e, verticalmente, di oltre 12,7 cm.

5.2. Quando il comando dello sterzo viene urtato da un blocco di prova lanciato contro tale comando ad una velocità relativa di 24,1 km/ora conformemente alle procedure dell'allegato III, la forza esercitata sul blocco di prova dal comando dello sterzo non deve superare 1,111 daN.

5.3. Quando il comando dello sterzo viene urtato da un dispositivo d'urto, lanciato contro tale comando ad una velocità relativa di 24,1 km/ora conformemente alle procedure di cui all'allegato IV, la decelerazione del dispositivo d'urto non deve superare 80 g cumulativi per più di 3 millisecondi. La decelerazione deve sempre essere inferiore a 120 g con C.F.C. 600 Hz.

5.4. Il comando dello sterzo deve essere progettato, costruito e montato in modo che:

5.4.1. *prima* delle prove d'urto di cui ai punti 5.2 e 5.3, le parti della superficie del comando dello sterzo rivolte verso il conducente, che possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm, non devono presentare asperità o spigoli vivi con un raggio di curvatura inferiore a 2,5 mm;

5.4.1.1. *dopo* le prove d'urto di cui ai punti 5.2 e 5.3, la parte della superficie del comando dello sterzo rivolta verso il conducente non deve presentare asperità o spigoli vivi che rischino di accrescere il pericolo o la gravità delle lesioni per il conducente. Non sono prese in considerazione piccole incrinature o fessure della superficie.

5.4.2. Il comando dello sterzo deve essere progettato, costruito e montato in modo da non comportare elementi o accessori, compreso il comando del segnalatore acustico e gli elementi di rivestimento nei quali possano impigliarsi l'abbigliamento o gli ornamenti del conducente durante le normali operazioni di guida.

5.4.3. I comandi dello sterzo che non sono destinati a far parte dell'attrezzatura originale, devono soddisfare le specifiche di prova conformemente all'allegato III, punto 2.1.3 ed all'allegato IV, punto 2.3.

5.4.4. Per i «comandi universali dello sterzo», le prescrizioni devono essere soddisfatte per quanto riguarda:

5.4.4.1. tutti gli angoli della colonna, essendo inteso che le prove devono essere effettuate almeno per gli angoli minimi e massimi della colonna di tutti i tipi di veicoli ai quali i comandi sono destinati;

5.4.4.2. tutte le possibili posizioni del dispositivo d'urto e del blocco di prova in relazione al comando dello sterzo, rimanendo inteso che la prova deve essere effettuata almeno nella posizione intermedia per tutti i tipi di veicoli omologati ai quali i comandi sono destinati. Se viene utilizzata una colonna dello sterzo, questa deve essere del tipo corrispondente alle condizioni del «caso più sfavorevole».

5.4.5. Se un singolo tipo di comando dello sterzo può essere collegato mediante raccordi ad una serie di colonne dello sterzo e se è possibile dimostrare che utilizzando tali raccordi il sistema mantiene le medesime caratteristiche di dissipazione dell'energia, tutte le prove possono essere eseguite con un unico tipo di raccordo.

6. PROVE

6.1. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni del precedente punto 5 viene effettuato conformemente ai metodi indicati negli allegati II, III e IV. Tutte le misurazioni devono essere effettuate in base alla norma ISO 6487-1987.

6.2. Tuttavia, altre prove possono essere eseguite a discrezione dell'autorità di omologazione purché ne venga dimostrata l'equivalenza. In tal caso, ai documenti di omologazione deve essere unita una relazione in cui siano descritti i metodi impiegati e i risultati ottenuti.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. In caso di omologazione CEE di un tipo di veicolo, per verificare la conformità si procede ad un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui comandi dello sterzo di serie.

7.2. In caso di omologazione CEE di un tipo di comando dello sterzo, per verificare la conformità si procede ad un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui comandi dello sterzo di serie.

7.3. In generale, tali verifiche si limitano a misure dimensionali. Se necessario, tuttavia, i veicoli o i comandi dello sterzo vengono sottoposti alla prova prescritta al punto 5.

ALLEGATO II

PROVA D'URTO ANTERIORE CONTRO UNA BARRIERA

1 OGGETTO

La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5 1 dell'allegato I.

2 IMPIANTI, PROCEDIMENTI E STRUMENTI DI MISURA

2 1 Terreno di prova

Il luogo dove verrà effettuata la prova deve essere sufficientemente ampio per accogliere la pista di lancio dei veicoli, la barriera e gli impianti tecnici recessari per la prova. La parte finale della pista, almeno 5 m prima della barriera, deve essere orizzontale (pendenza inferiore al 3 % sulla lunghezza di un metro), piana e uniforme.

2.2. Barriera

La barriera è costituita da un blocco di cemento armato di larghezza non inferiore a 3 m e altezza non inferiore a 1,5 m. Lo spessore è determinato dal peso, che deve essere di almeno 70 t. La parete frontale deve essere piatta, verticale e perpendicolare all'asse della pista di lancio e deve essere ricoperta di tavole di legno compensato in buone condizioni dello spessore di 19 mm ± 1 mm. Tra le tavole di legno compensato e la barriera può essere collocata una struttura montata su una lastra di acciaio di almeno 25 mm. È ammesso l'uso di una barriera con caratteristiche differenti, purché la superficie d'urto sia superiore alla superficie frontale d'urto del veicolo sottoposto a prova e dia risultati equivalenti.

2 3. Propulsione del veicolo

Al momento dell'urto il veicolo non deve più essere soggetto all'azione di un qualsiasi dispositivo di sterzo o di propulsione supplementare. Esso deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla barriera: la massima divergenza di allineamento laterale ammessa fra la linea mediana verticale della parete anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della barriera è di ± 30 cm.

2 4. Stato del veicolo

2 4 1. Il veicolo sottoposto a prova deve essere completo di tutte le sue parti e di tutta l'attrezzatura normale inclusa nella massa a vuoto, oppure trovarsi in condizioni tali da soddisfare questa prescrizione per quanto riguarda le parti e l'attrezzatura che interessano l'abitacolo e la distribuzione della massa del veicolo complessivo in ordine di marcia. In deroga al punto 5.1 dell'allegato I, su richiesta del costruttore la prova può essere effettuata con manichini collocati negli appositi sedili, purché essi non ostacolino in alcun momento l'azione del dispositivo di guida. La massa dei manichini non viene considerata ai fini della prova.

2.4.2. Se il veicolo è azionato dall'esterno, il circuito di alimentazione del carburante deve essere riempito almeno al 90 % della sua capacità con un liquido non infiammabile di densità compresa tra 0,7 e 1 Tutti gli altri circuiti (serbatoio per il liquido dei freni, radiatore, ecc.) possono essere vuoti.

2 4 3. Se il veicolo è azionato dal suo motore, il serbatoio del carburante deve essere riempito almeno al 90 %. Tutti gli altri serbatoi devono essere completamente riempiti.

Se il costruttore lo chiede ed il servizio tecnico è d'accordo, il motore può essere alimentato da un serbatoio ausiliario di capacità ridotta. In tal caso, il serbatoio del carburante deve essere riempito almeno al 90 % con liquido non infiammabile di densità compresa tra 0,7 e 1.

2.4.4. Se il costruttore lo chiede, il servizio tecnico incaricato delle prove può autorizzare che un veicolo già sottoposto alle prove prescritte da altre direttive (comprese quelle che possono danneggiarne la struttura) venga utilizzato per effettuare le prove prescritte dalla presente direttiva.

2.5. Velocità d'urto

La velocità d'urto deve essere compresa tra 48,3 km/ora e 53,1 km/ora. Tuttavia, se la prova è stata effettuata ad una velocità d'urto superiore e se il veicolo è risultato conforme alle condizioni prescritte, la prova viene considerata soddisfacente.

2.6. **Strumenti di misura**

Lo strumento impiegato per registrare la velocità di cui al precedente punto 2 5 deve avere una precisione dell'1 % circa.

3 RISULTATI

3.1. Per determinare lo spostamento all'indietro e verso l'alto del comando dello sterzo si effettua, durante la collisione, una registrazione (1) della variazione della distanza misurata, in senso orizzontale (2) e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e, verticalmente, in direzione perpendicolare a detto asse, fra l'estremità superiore della colonna dello sterzo (e del suo albero) e un punto del veicolo non interessato dall'urto. Lo spostamento all'indietro e verso l'alto è dato dal valore più elevato di questa variazione risultante dalla registrazione.

3.2. Dopo la prova, i danni subiti dal veicolo vengono indicati in un rapporto scritto; occorre prendere almeno una fotografia di ognuna delle seguenti viste del veicolo:

3.2.1. laterali (destra e sinistra),

3.2.2. anteriore,

3.2.3. inferiore,

3.2.4. della zona interessata all'interno dell'abitacolo.

4. FATTORI DI CORREZIONE

4.1. **Simbologia**

v: velocità registrata in km/ora;

m_o: massa del prototipo nelle condizioni definite al punto 2.4 del presente allegato;

m_1: massa del prototipo con apparecchiatura di prova;

d_o: variazione della distanza misurata durante l'urto, come indicato al punto 3.1 del presente allegato;

d_1: variazione della distanza utilizzata per determinare i risultati della prova;

K_1: il valore più elevato di $(48,3/v)^2$ e 0,83;

K_2: il valore più elevato di m_o/m_1 e 0,8.

4.2. La variazione corretta D_1 utilizzata per verificare la conformità del prototipo con quanto prescritto dalla presente direttiva deve essere calcolata applicando la seguente formula:

$$D_1 = D_o \,.\, K_1 \,.\, K_2$$

4.3. La prova d'urto frontale contro una barriera non è necessaria nel caso di un veicolo identico al prototipo considerato per quanto riguarda le caratteristiche specificate al punto 2.2 dell'allegato I, ma la cui massa m_1 è maggiore di m_o, se m_1 non è superiore a 1,25 m_o e se dalla variazione corretta D_2, ottenuta dalla variazione D_1 in base alla formula

$D_2 = (m_1 \,.\, D_1)/m_o$,

risulta che il nuovo veicolo è ancora conforme al punto 5 dell'allegato I.

5. PROCEDIMENTI EQUIVALENTI

5.1. Sono ammesse prove alternative a discrezione delle autorità di omologazione, purché l'equivalenza venga dimostrata. Ai documenti di omologazione deve essere unita una relazione in cui siano descritti i metodi impiegati ed i risultati ottenuti oppure i motivi per i quali la prova non è stata effettuata.

5.2. L'equivalenza del metodo alternativo deve essere dimostrata dal costruttore o dal suo mandatario che desidera impiegare tale metodo.

(1) Detta registrazione può essere sostituita da misurazioni del massimo.

(2) «Orizzontalmente» significa in direzione orizzontale rispetto all'abitacolo con il veicolo in posizione di arresto prima della prova e non rispetto al suolo con il veicolo in movimento; «verticalmente» significa in direzione perpendicolare a quella orizzontale e verso l'alto.

ALLEGATO III

PROVA DEL BLOCCO DI PROVA

1. OGGETTO

Questa prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I.

2. IMPIANTI, PROCEDIMENTI E STRUMENTI DI MISURA

2.1. **Montaggio del comando dello sterzo**

2.1.1. Il comando deve essere montato sul tronco anteriore del veicolo ottenuto sezionando la scocca trasversalmente all'altezza dei sedili anteriori, escludendo eventualmente il tetto, il parabrezza e le porte. Il tronco deve essere fissato in modo rigido al banco di prova, affinché non si sposti sotto l'urto del blocco di prova. La tolleranza dell'angolo di montaggio del comando deve essere di ± 2° rispetto all'angolo di progettazione.

2.1.2. Tuttavia, su richiesta del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, il comando dello sterzo può essere montato su un'armatura analoga che simuli il montaggio del dispositivo di guida, purché il complesso «armatura/dispositivo di guida» presenti rispetto al complesso reale «tronco anteriore della scocca/dispositivo di guida»:

2.1.2.1. la medesima disposizione geometrica,

2.1.2.2. una maggiore rigidità.

2.1.3. Montaggio del comando dello sterzo quando viene chiesta unicamente l'omologazione del comando dello sterzo

Il comando dello sterzo deve essere sottoposto a prova completo dell'allestimento interno. Tra il comando dello sterzo e il banco di prova deve trovarsi uno spazio minimo d'urto di 100 mm. L'albero dello sterzo deve essere solidamente fissato al banco di prova in modo da non spostarsi sotto l'urto (vedi figura 2).

2.2. **Sistemazione del dispositivo di guida per le prove**

2.2.1. Nella prima prova il comando dello sterzo è orientato in modo che il raggio più rigido si trovi in corrispondenza del punto di contatto del blocco di prova; se il comando dello sterzo è un volante, la prova viene ripetuta in modo che la parte più sensibile del cerchio del volante si trovi in corrispondenza del suddetto punto di contatto. In caso di comando dello sterzo a posizione regolabile, entrambe le prove devono essere effettuate nella posizione media consentita dalle regolazioni.

2.2.2. Se il veicolo è munito di un dispositivo di regolazione della pendenza e della posizione del volante, la prova deve essere effettuata con il volante nella posizione normale di impiego indicata dal costruttore e considerata dal laboratorio come rappresentativa sotto l'aspetto della dissipazione dell'energia.

2.2.3. Se il comando dello sterzo è munito di un sacco gonfiabile, la prova deve essere eseguita con il sacco gonfiato. A richiesta del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, la prova può essere eseguita senza gonfiare il sacco.

2.3. **Blocco di prova**

Il blocco di prova ha la forma, le dimensioni, il peso e le caratteristiche indicate nell'appendice del presente allegato.

2.4. **Misura delle forze**

2.4.1. Si misura la forza massima in direzione orizzontale, parallela all'asse longitudinale del veicolo, applicata al blocco di prova in seguito all'urto contro il comando dello sterzo.

2.4.2. Tale forza può essere misurata direttamente o indirettamente, o calcolata in base ai valori registrati durante la prova.

2.5 Propulsione del blocco di prova

2.5.1 E accettabile qualsiasi metodo di propulsione, purché sia concepito in modo che, quando il blocco di prova tocca il comando dello sterzo, sia libero da qualsiasi legame con il dispositivo di propulsione. Il blocco di prova deve toccare il comando dopo aver effettuato una traiettoria praticamente rettilinea, parallela all'asse longitudinale del veicolo.

2.5.2. Il punto H del blocco di prova, contrassegnato da un segno particolare, deve essere regolato in modo che prima dell'urto si trovi su un piano orizzontale che passa attraverso il punto R, come indicato dal costruttore del veicolo.

2.6 **Velocità**

Il blocco di prova deve urtare il comando dello sterzo ad una velocità di 24,1 km/ora + 1,2/-0 km/ora. Tuttavia, se la prova è stata effettuata ad una velocità d'urto superiore e il comando è risultato conforme alle condizioni prescritte, la prova è considerata soddisfacente.

2.7 **Strumenti di misura**

2.7.1. Gli strumenti impiegati per registrare i parametri di cui al punto 5.2 dell'allegato I della presente direttiva devono consentire la seguente precisione:

2.7.1.1 velocità del blocco di prova: con un'approssimazione di 2%,

2.7.1.2. registrazione del tempo: con un'approssimazione di un millesimo di secondo.

2.7.1.3 L'inizio dell'urto all'istante del primo contatto del blocco di prova con il comando dello sterzo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per analizzare i risultati della prova.

2.7.1.4. *Misura della forza*

Lo strumento impiegato deve essere conforme alla norma ISO 6487-1987, tranne diversa disposizione della presente direttiva.

2.7.1.4.1. Con il trasduttore di carico inserito sul sistema di sterzo: la classe di ampiezza del canale deve essere di 1 960 daN (2 000 kg) e la classe di frequenza del canale 600 Hz.

2.7.1.4.2. Con gli accelerometri o i trasduttori di carico inseriti sul blocco di prova:

due accelerometri unidirezionali devono essere sistemati simmetricamente sul piano trasversale del centro di gravità del blocco di prova. La classe di ampiezza del canale deve essere di 60 g e la classe di frequenza del canale 180 Hz. Sono ammessi altri metodi per quanto riguarda il numero e l'ubicazione degli accelerometri, quali la suddivisione dell'apparecchiatura di prova in parti separate nel cui centro di gravità sono sistemati gli accelerometri in modo da misurare l'accelerazione in direzione orizzontale e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo.

La forza risultante deve corrispondere alla somma complessiva delle forze calcolate o misurate direttamente per ciascuna parte del blocco di prova.

2.8. **Temperatura ambiente:** stabilizzata a 20 °C ± 5 °C.

3. RISULTATI

3.1. Dopo la prova, i danni subiti dal dispositivo di guida vengono constatati e indicati in un rapporto scritto; occorre prendere almeno una fotografia laterale ed una fotografia frontale della zona «comando dello sterzo/colonna di sterzo/cruscotto».

3.2. Il valore massimo della forza deve essere misurato o calcolato come indicato al punto 2.4.

Appendice

BLOCCO DI PROVA

(Massa: 34-36 kg — Blocco di prova del tipo tronco del 50° percentile)

Sezioni vuote

885

560

40

90 75

305

380

Intervallo richiesto per far fronte alle esigenze relative al carico di compressione

475

a b

100

940

19 (compensato)

40 (legno)

120

100

100

Linea di riferimento
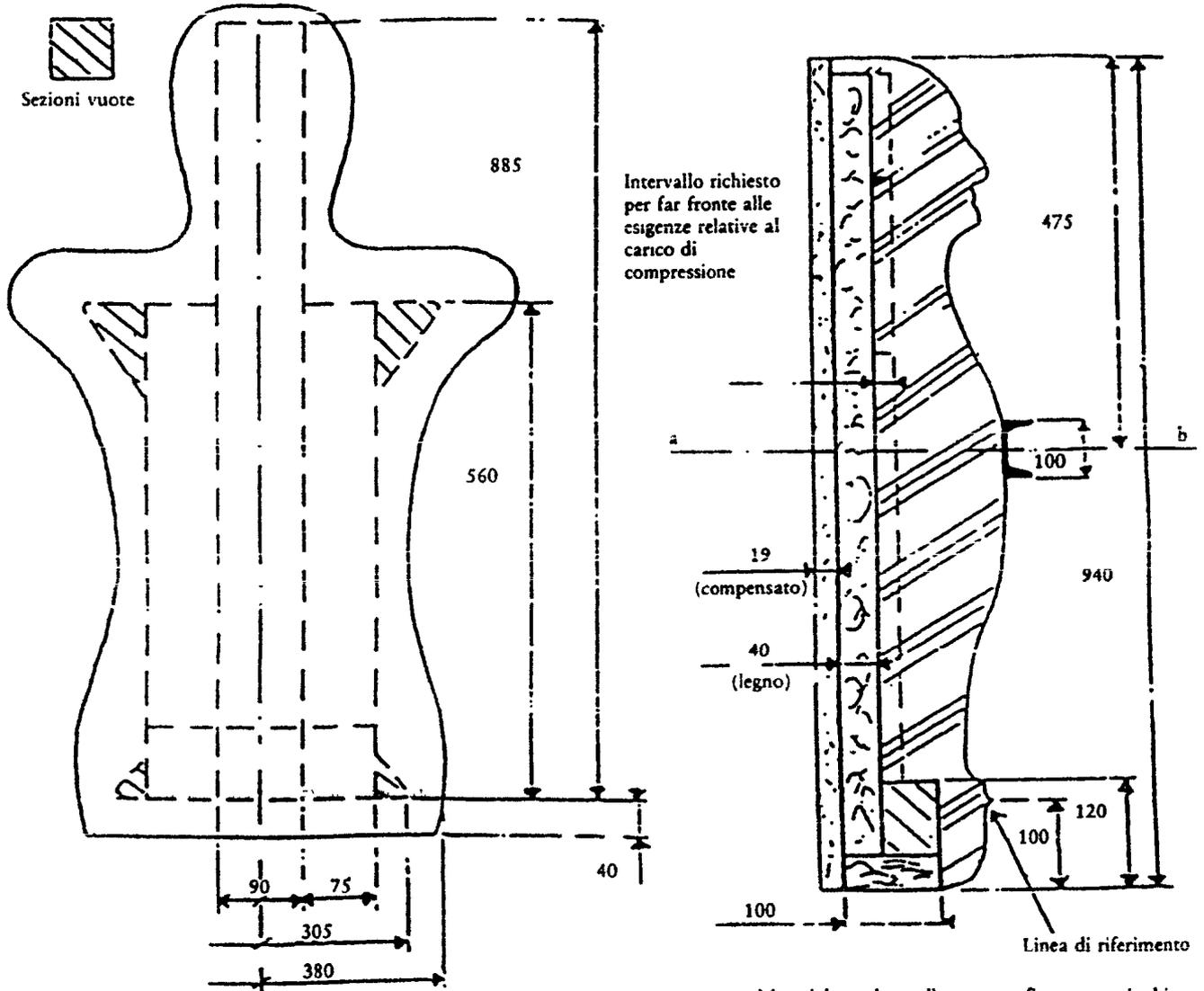
Tasso di elasticità: 107-143 kgf/cm

Si determina il tasso di elasticità ponendo un carico su un profilo a U di 100 mm di sezione, sistemato a 90° dall'asse longitudinale del blocco e parallelo alla piastra di supporto. Si misura il carico quando il profilo rientra di 12,7 mm nel blocco di prova.
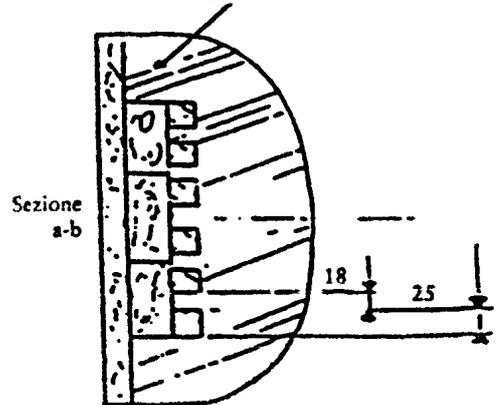
Dimensioni in mm

ALLEGATO IV

PROVA DELLA SAGOMA DELLA TESTA

1 OGGETTO

Questa prova ha lo scopo di verificare se il comando dello sterzo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.3 dell'allegato I.

2. IMPIANTI, PROCEDIMENTI E STRUMENTI DI MISURA

2.1. **Prescrizioni generali**

2.1.1. Il comando dello sterzo deve essere sottoposto a prova completo dell'allestimento interno.

2.1.2. Se il comando dello sterzo è munito di un sacco gonfiabile, la prova deve essere eseguita con il sacco gonfiato. A richiesta del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, la prova può essere eseguita senza gonfiare il sacco.

2.2. **Montaggio del comando dello sterzo quando si chiede l'omologazione del comando in relazione all'omologazione del veicolo**

2.2.1. Il comando deve essere montato sul tronco anteriore del veicolo ottenuto sezionando la scocca trasversalmente all'altezza dei sedili anteriori, eventualmente escludendo il tetto, il parabrezza e le porte.

Il tronco deve essere fissato in modo rigido al banco di prova, affinché non si sposti sotto l'urto della testa.

La tolleranza dell'angolo di montaggio del comando deve essere di ± 2° rispetto all'angolo progettato.

2.2.2. Tuttavia, su richiesta del costruttore e con l'accordo del servizio tecnico, il comando dello sterzo puo essere montato su un'armatura che simuli il montaggio del dispositivo di guida, purché il complesso «armatura/dispositivo di sterzo» presenti, rispetto al complesso reale «tronco anteriore della scocca/dispositivo di sterzo»:

2.2.2.1. la medesima disposizione geometrica,

2.2.2.2. una maggiore rigidità.

2.3. **Montaggio del comando dello sterzo quando viene chiesta unicamente l'omologazione del comando dello sterzo**

Il comando dello sterzo deve essere sottoposto a prova completo di allestimento interno. Tra il comando dello sterzo e il banco di prova deve trovarsi uno spazio minimo d'urto di 100 mm. L'alberto dello sterzo deve essere solidamente fissato al banco di prova in modo da non spostarsi sotto l'urto (vedi figura 2).

2.3.1. Tuttavia, a richiesta del costruttore la prova può essere eseguita nelle condizioni specificate al punto 2.2. In questo caso l'omologazione e valida soltanto per il montaggio su un determinato tipo di veicolo o di veicoli.

3. APPARECCHIATURA DI PROVA

3.1. Essa consiste in un dispositivo d'urto lineare, a guida integrale, della massa di 6,8 kg.

3.2. La sagoma della testa deve essere munita di due accelerometri e di un dispositivo di misura della velocità in grado di registrare i valori nella direzione dell'urto.

3.3. **Strumenti di misura**

3.3.1. Gli strumenti di misura impiegati devono essere conformi alla norma ISO 6487-1987 e devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

3.3.2. *Accelerazione*

Classe di ampiezza del canale 150 g
Classe di frequenza del canale (600) Hz

3 3 3 *Velocità*

Approssimazione di ± 1 %

3 3.4. *Registrazione del tempo*

Lo strumento deve consentire di registrare l'azione durante tutta la sua durata e le registrazioni devono essere precise al millesimo di secondo. L'inizio dell'urto al momento del primo contatto del dispositivo d'urto con il comando dello sterzo viene annotato sulle registrazioni che servono per analizzare le prove.

4. PROCEDIMENTO DI PROVA

4.1. Il piano del comando dello sterzo deve essere perpendicolare alla direzione dell'urto

4.2. Ciascun tipo di comando dello sterzo viene sottoposto ad urto in tre posizioni come minimo e quattro posizioni come massimo. Il comando dello sterzo viene sostituito dopo ciascun urto. Negli urti successivi l'asse del dispositivo d'urto deve essere allineato con uno dei seguenti punti:

4.2.1. il centro del mozzo del comando dello sterzo;

4.2.2. il punto di connessione tra la razza più rigida o con il sostegno più resistente e il bordo interno della corona del volante;

4.2.3. il punto mediano dell'arco più breve non sostenuto della corona del volante, che non contenga una razza;

4.2.4. a discrezione delle autorità di omologazione, la posizione «più sfavorevole» del comando dello sterzo.

4.3. Il dispositivo d'urto deve colpire il comando dello sterzo alla velocità di 24,1 km/ora, la quale deve essere raggiunta unicamente con l'energia di propulsione oppure utilizzando un dispositivo di propulsione supplementare.

5. RISULTATI

5.1. Nelle prove effettuate conformemente ai procedimenti sopraindicati, la decelerazione del dispositivo d'urto è data dalla media dei valori registrati simultaneamente da due decelerometri.

6. PROCEDIMENTI EQUIVALENTI

6.1. Sono ammesse prove alternative a discrezione delle autorità di omologazione, purché l'equivalenza venga dimostrata. Ai documenti di omologazione deve essere unita una relazione in cui siano descritti il metodo impiegato e i risultati ottenuti.

6.2. L'equivalenza dei metodi alternativi deve essere dimostrata dal costruttore o dal suo mandatario che desiderano utilizzare un tale metodo.

PRESCRIZIONI SULLA RIGIDITA TRA L'ALBERO DELLO STERZO E IL BANCO DI PROVA
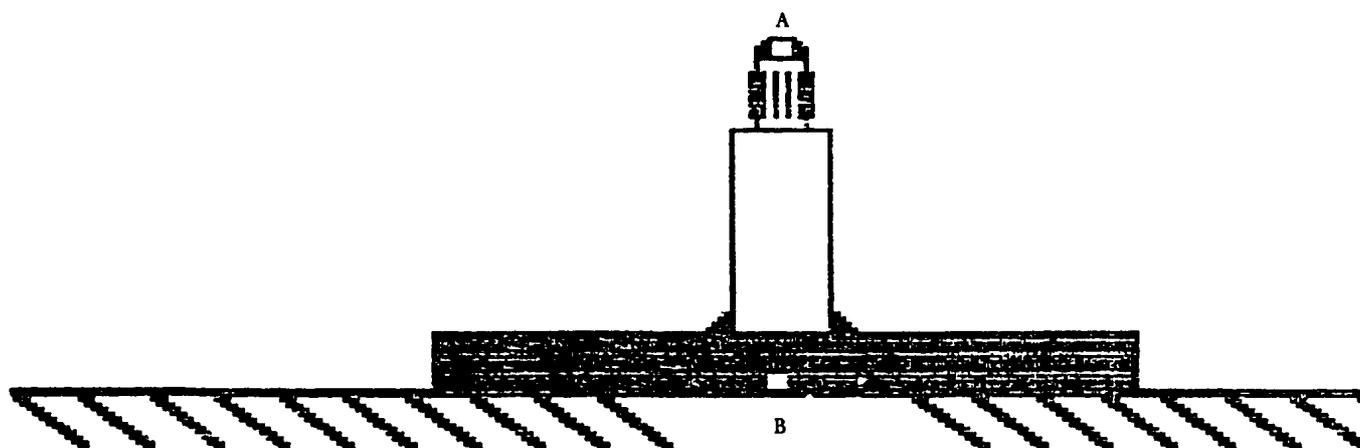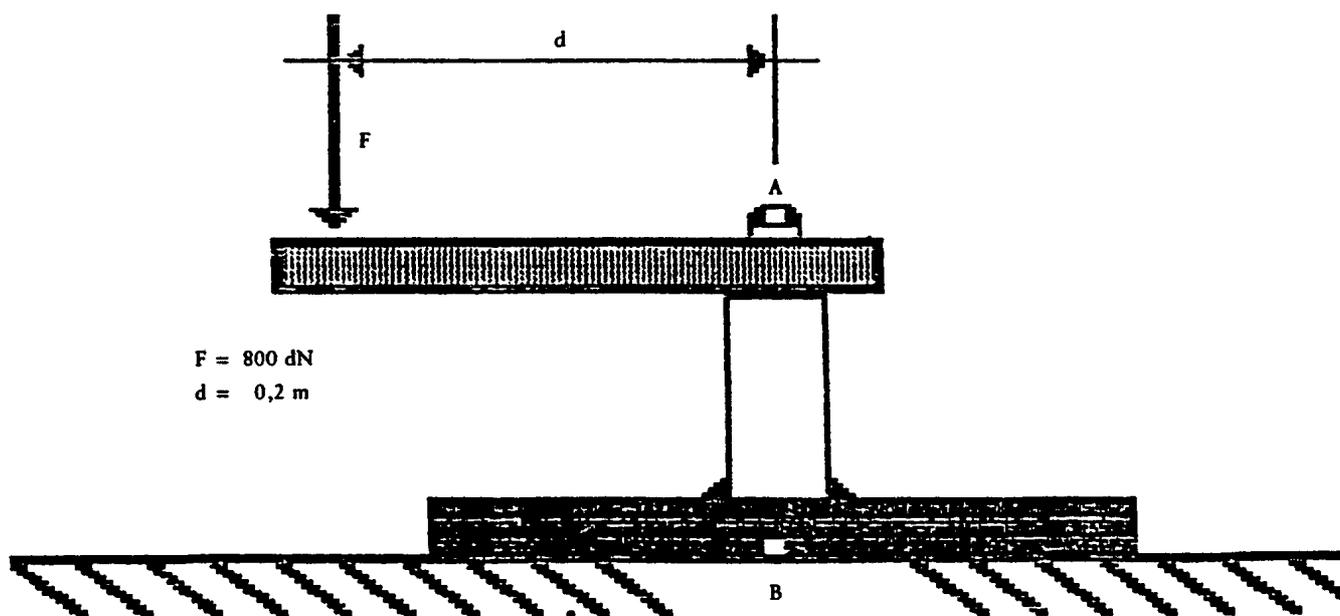
(figuras 1 e 2)

Sotto un carico di 800 dN, che origina una coppia di 160 m.dN rispetto al punto «B», lo spostamento del punto «A» in direzione qualsiasi deve essere inferiore a 2 mm.

ALLEGATO V A

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL COMPORTAMENTO DEL DISPOSITIVO DI GUIDA IN CASO DI URTO

(Direttiva 91/662/CEE che modifica la direttiva 74/297/CEE)

(Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Indicazione dell'amministrazione

Omologazione CEE n Estensione n

1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore
2. Tipo del veicolo
3. Nome e indirizzo del costruttore
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
5. Descrizione sommaria del dispositivo di guida e degli elementi del veicolo che servono per proteggere il conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso d'urto
6. Massa del veicolo durante la prova

   Asse anteriore:

   Asse posteriore

   Totale
7. *Veicolo presentato alle prove di omologazione*
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione
9. Data del verbale rilasciato dal servizio
10. Numero del verbale rilasciato da tale servizio
11. Omologazione concessa/rifiutata (1)
12. Località
13. Data
14. Firma
15. I seguenti documenti, recanti il numero di omologazione sopraindicato, possono essere richiesti:

    fotografie e/o disegni che consentono di individuare il(i) tipo(i) di base del veicolo e, se possibile, le varianti coperte dall'omologazione verbale(i) di prova.

(1) Cancellare la dicitura inutile

ALLEGATO V *B*

ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI COMANDO DELLO STERZO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE DEL CONDUCENTE NEI CONFRONTI DEL DISPOSITIVO DI GUIDA IN CASO DI URTO

(Direttiva 91/662/CEE che modifica la direttiva 74/297/CEE)

(Articolo 9, lettera a) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Indicazione dell'amministrazione

Omologazione CEE n. .... Estensione n. ....

1. Marchio di fabbrica o di commercio del tipo di comando dello sterzo ....

2. Nome e indirizzo del costruttore ....

3. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore ....

4. Tipo(i) di veicolo ai quali è destinato il comando ....

5. Descrizione sommaria del comando dello sterzo per la protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto ....

6. Comando dello sterzo presentato all'omologazione il ....

7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione ....

8. Data del verbale rilasciato dal servizio ....

9. Numero del verbale rilasciato da tale servizio ....

10. Omologazione concessa/rifiutata [1] ....

11. Località ....

12. Data ....

13. Firma ....

14. I seguenti documenti, recanti il numero di omologazione sopraindicato, possono essere richiesti:

   .... fotografie e/o disegni che consentono di individuare il(i) tipo(i) di base del veicolo e, se possibile, le varianti coperte dall'omologazione .... verbale(i) di prova.

[1] Cancellare la dicitura inutile.

95A0128

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 1994.

Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, recante modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970), modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 1993;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 360 del 28 dicembre 1978);

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 1992, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e n. 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1993, in attuazione delle direttive n. 90/677/CEE e n. 92/18 in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Vista la decisione della Commissione del 18 aprile 1994, n. 275/94/CE, relativa al riconoscimento dei vaccini antirabbici inattivati;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1993 supplemento ordinario n. 122), bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/423/CEE del 26 giugno 1990;

Vista la decisione del Consiglio n. 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la decisione del Consiglio n. 91/666/CEE dell'11 dicembre 1991 che stabilisce le riserve comunitarie di vaccino antiaftoso e indica le banche di antigene comunitarie, tra cui l'I.Z.S. di Brescia;

Vista la decisione della Commissione del 2 luglio 1992, n. 92/380/CEE, che modifica l'elenco degli istituti e laboratori autorizzati a manipolare il virus dell'afta epizootica, di cui alla direttiva n. 85/511/CEE;

Vista la decisione della Commissione n. 93/527/CEE del 21 settembre 1993 che stabilisce il contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini contro l'afta epizootica;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, concernente il regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanità;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini e di antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini o antigeni che dovranno essere prodotte dagli istituti zooprofilattici incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti della rabbia e del carbonchio ematico, nonché di altre malattie infettive e diffusive con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - capitolo 5941, del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 1994.

Art. 2.

Per le vaccinazioni antipestosa e antirabbica di emergenza il Ministero della sanità costituisce scorte di vaccini e di antigeni, ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei quantitativi riportati nei successivi articoli.

L'onere derivante dall'acquisto di vaccini e di antigeni per la costituzione delle scorte di emergenza grava sul capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno 1994 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti presso gli istituti zooprofilattici sperimentali incaricati, nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

Vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione del vaccino contro la peste suina classica l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, fino al numero di dosi sotto specificate che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità:

Perugia, 500.000 dosi;

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto utilizzando l'antigene virale prodotto dall'istituto zooprofilattico sperimentale incaricato nel 1993, che abbia superato con esito favorevole i prescritti controlli.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 133 per dose oltre I.V.A.

Art. 5.

Antigene virale per la produzione di vaccino contro la peste suina classica

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere, in tempi brevi, vaccino contro la peste suina classica, l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 1.000.000 di dosi, che dovrà essere pronto alla data indicata nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della sanità.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in L. 170 per dose oltre I.V.A.

Art. 6.

Vaccino antiaftoso monovalente per bovini e per suini

È incaricato della conservazione e dell'eventuale trasformazione degli antigeni virali per la produzione in tempi brevi di vaccino antiaftoso monovalente per bovini e suini l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, con sede in Brescia.

Detti antigeni virali vengono messi a disposizione dalla Comunità europea a titolo gratuito per quanto riguarda i ceppi 01 mediorientale e A22, che possono essere trasformati in vaccino antiaftoso per interventi di emergenza.

Qualora sia ritenuto necessario per motivi precauzionali, il Ministero della sanità disporrà, a partire dal 1995, l'eventuale adeguamento della dotazione di antigeni virali non compresi nella fornitura della Comunità europea attivando le procedure stabilite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Gli antigeni eventualmente acquistati dovranno comunque essere correlati con il Centro di coordinamento comunitario per l'afta epizootica di Lelystaad.

Le spese relative all'eventuale acquisto, conservazione e trasformazione graveranno per l'esercizio finanziario 1995 sul capitolo corrispondente al capitolo 4043 del bilancio del Ministero della sanità.

Art. 7.

Vaccino contro la rabbia

Gli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, e dell'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, sono incaricati della produzione del vaccino contro la rabbia con il ceppo ERA, almeno sino al numero di dosi sottoindicate:

I.Z.S. di Perugia 125.000 dosi;

I.Z.S. di Teramo 125.000 dosi.

Il prezzo di cessione è fissato in L. 390 per dose oltre I.V.A.

I suddetti istituti sono altresì incaricati a produrre vaccino antirabbico inattivato secondo il capitolato tecnico previsto dalla F.U. in applicazione della decisione della Commissione della Comunità europea n. 275 el 18 aprile 1994.

Qualora, nel corso dell'anno 1995, gli istituti incaricati non raggiungano le condizioni necessarie per la produzione del vaccino antirabbico inattivato, il Ministero della sanità disporrà l'acquisto del prodotto attivando le procedure indicate nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 8.

Vaccino contro il carbonchio ematico

Sono incaricati della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico gli istituti zooprofilattici sperimentali del Mezzogiorno, con sede in Portici (Napoli), e della Puglia e Basilicata, con sede in Foggia, almeno sino al numero di dosi di seguito riportato al fianco di ciascun istituto:

I.Z.S. di Portici:

200.000 dosi bovine;
100.000 dosi ovine;
250.000 dosi caprine-equine.

I.Z.S. di Foggia:

400.000 dosi bovine;
800.000 dosi ovine.

Totale:

600.000 dosi bovine;
900.000 dosi ovine;
250.000 dosi caprine-equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di L. 170 per dose bovina, oltre I.V.A. e di L. 85 per dose ovina-caprina-equina, oltre I.V.A.

Art. 9.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, produttori dei vaccini e degli antigeni, di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità, nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti devono attenersi ai relativi capitolati tecnici allegati al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativi alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento dei capitolati tecnici e per l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sara cura del Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 10.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti e della materia prima per la produzione di prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1994

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 344

95A0164

DECRETO 22 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione agli Spedali civili di Brescia al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario degli Spedali civili di Brescia in data 27 agosto 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso gli Spedali civili di Brescia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 10 maggio 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Gli Spedali civili di Brescia sono autorizzati al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso le due sale operatorie del nuovo blocco operatorio della prima divisione di chirurgia e nelle due sale operatorie di esclusiva utilizzazione della terza divisione di chirurgia situate in un'ala dello stesso complesso operatorio generale del policlinico satellite degli Spedali civili di Brescia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Giulini prof. Stefano Maria, professore straordinario e direttore della divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Cangiotti dott. Luigi, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Maffeis dott. Roberto, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Cervi dott. Giancarlo, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Bonardelli dott. Stefano, ricercatore confermato presso la cattedra di chirurgia generale I con mansioni di aiuto presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Portolani prof. Nazario, professore associato di patologia speciale chirurgica con mansioni di aiuto presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Tambussi dott. Umberto, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Pounche' prof. Antonio, professore associato titolare della cattedra di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso con mansioni di aiuto presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Lazzarini dott. Angelo, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Galvani dott. Giovanni, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Biasca dott. Franco, aiuto di ruolo presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Coniglio dott.ssa Arianna, ricercatore confermato presso la cattedra di chirurgia generale I con mansioni di aiuto presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Brotto dott.ssa Anna Chiara, assistente presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Pelizzari dott. Andrea, assistente presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

De Lucia dott. Maurizio, assistente presso la divisione di 3ª chirurgia degli Spedali civili di Brescia;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario degli Spedali civili di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

95A0147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 1994.

Autorizzazione alla Unionvita S.p.a., in Roma, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, V, VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché riassicurativa nel ramo I.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive modificazioni, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza presentata dalla società Unionvita S.p.a. con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabela allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché riassicurativa nel ramo I;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicura-

zione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) ed in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 15 dicembre 1994, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Unionvita S.p.a.;

Autorizza

la società Unionvita S.p.a. con sede in Roma, via della Fontanella di Borghese, 42, ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, V e VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, nonché riassicurativa nel ramo I.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

Il presidente: SANGIORGIO

95A0165

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1994.

Autorizzazione alla società Zurich International Italia S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali in data 27 novembre 1990, 12 ottobre 1992 e 24 giugno 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Zurich International Italia S.p.a. con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6;

Viste le istanze presentate dalla società Zurich International Italia S.p.a., con le quali la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 16 e 18 di cui al punto *A)* della tabela allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 15 dicembre 1994, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito alle soprarichiamate istanze presentate dalla società Zurich International Italia S.p.a.;

Autorizza

la società Zurich International Italia S.p.a. con sede in Milano, piazza Carlo Erba, 6, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 16 e 18 di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il presidente: SANGIORGIO

95A0166

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università 1991-93;

Viste le delibere di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università «La Sapienza» di Roma relative alla trasformazione della Scuola diretta a fini speciali in tecnici di logopedia e foniatria nel corrispondente diploma universitario in logopedia;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1992 di modifica all'ordinamento didattico universitario relativo alla tabella XLI-*bis*;

Visto il decreto rettorale 29 ottobre 1993 di modifica di statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma;

Ritenuto di dover provvedere a modificare la titolazione del diploma universitario di «tecnici di logopedia» in «logopedia»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato con conseguente riformulazione della titolazione come di seguito:

il titolo relativo al corso di diploma universitario in «tecnici di logopedia», inserito come art. 23 del titolo X dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma (ed. 91/92), è da intendersi come segue:

corso di diploma universitario in «logopedia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il rettore: TECCE

95A0156

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CIRCOLARE 22 dicembre 1994, n. 8936.

«Premi nazionali per la traduzione» - Edizione 1995.

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale relazioni culturali - Uff. R.S.P.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo spettacolo

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

Alla Confapi

All'A.I.P.E.

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

e, per conoscenza:

Al Gabinetto dell'on. Ministro

All'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988, ed in corso di realizzazione presso la Divisione editoria (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla

professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate, che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso la stessa divisione editoria.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento con preghiera di voler diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1. — I «Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni culturali e ambientali su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra per l'importo complessivo di centoventi milioni di lire e con la seguente articolazione:

A) Quattro premi indivisibili dell'importo di venticinque milioni di lire ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito, per l'attività svolta rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o dialetto) tradotte in altre lingue.

B) Fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore a cinque milioni di lire ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2. — Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

Le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati.

Per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevare la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi, non solo di ordine linguistico e tecnico, dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici.

Per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi, nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3. — La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere di attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazioni atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione editoria - Segreteria della commissione per i premi nazionali per la traduzione - Via del Collegio Romano, 27 - Roma.

Art. 4. — La commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti, fatte salve le eventuali ulteriori designazioni della stessa.

Ai lavori del suddetto comitato partecipano, con voto consultivo, il consigliere ministeriale aggiunto per l'editoria e il direttore della divisione editoria del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per ciascuna edizione dei premi il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Attraverso i mezzi della comunicazione, nonché circolari indirizzate alle amministrazioni ed alle categorie interessate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, è data notizia delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di eventuali modificazioni delle stesse.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la U.E. ed alla Commissione U.E. - Unità 10ª di cultura.

Il direttore generale degli affari generali amministrativi e del personale
ITALIA

95A0167

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 629, recante: «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 269 del 17 novembre 1994.

95A0220

Mancata conversione del decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 16 novembre 1994, n. 630, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 17 novembre 1994.

95A0221

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 è stata prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa 19 luglio, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 60 lavoratori interessati, dipendenti dalla società Caravan e autocaravan coop. a r.l. di Calenzano (Firenze), limitatamente al periodo dal 31 dicembre 1990 al 10 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.V.I.R. Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Milano e unità di Aprilia (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.L.M. (ex Piermattei lavorazione metalli S.p.a.), con sede in Guidonia (Roma) e unità di Guidonia (Roma), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 agosto 1994 al 1° febbraio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 2 febbraio 1995 al 1° agosto 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sopin, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 25 ottobre 1994 al 24 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 25 aprile 1995 al 24 ottobre 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Molini Pizzuti, con sede in Bellizzi (Salerno) e unità di Bellizzi (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede in Salerno e unità di Salerno, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Padana macchine industriali, con sede in Carpaneto Piacentino (Piacenza) e unità di Carpaneto Piacentino (Piacenza), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'11 marzo 1994 al 10 settembre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1993 al 4 aprile 1994, della ditta S.p.a. Saimp sistemi, con sede in Padova e unità di Padova.

Parere comitato tecnico: seduta del 17 febbraio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a Saimp sistemi, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 aprile 1994, n 14750/1;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unità di Scafati (Salerno).

Parere comitato tecnico: seduta del 31 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 25 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1994, n. 15733/2;

3) è approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 24 febbraio 1994 al 23 febbraio 1995, della ditta S p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 agosto 1994 al 23 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 24 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.n c Carmen Chic di Inzucchi Maria Carmela & C., con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari)

Parere comitato tecnico. seduta del 19 maggio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n c Carmen Chic di Inzucchi Maria Carmela & C., con sede in Putignano (Bari) e unità di Putignano (Bari), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S p.a. F.M S. Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico· seduta del 9 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. F M S. Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15380/1,

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, della ditta S r.l Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta).

Parere comitato tecnico. seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Elettronica Caserta, con sede in S Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 21 marzo 1994;

7) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, della ditta S.p a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e Cant Cerano - Cant. Enichem officine e sede (Brindisi).

Parere comitato tecnico seduta del 12 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e cant. Cerano - cant. Enichem officine e sede (Brindisi), per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 giugno 1993 al 6 aprile 1994, della ditta S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1994 con effetto dal 15 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unità di Milano, per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1993 al 24 luglio 1994, della ditta S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Capurso (Bari).

Parere comitato tecnico: seduta del 18 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 25 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina e unità di Capurso (Bari), per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 24 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 25 gennaio 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 9 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15380/2;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994, della ditta S.p a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 9 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15380/3;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 9 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 5 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15380/4;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 ottobre 1993 al 26 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 9 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 27 ottobre 1993 al 14 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 giugno 1994, n. 15380/5;

14) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Prata P.U. (Avellino).

Parere comitato tecnico: seduta del 13 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Prata P.U. (Avellino), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Contributo addizionale: no.

Amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 1994, n. 15444/3;

15) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Sala di Giocca (Sassari).

Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unità di Sala di Giocca (Sassari), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

16) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.r.l. Grim, con sede in Cagliari e unità di Cagliari.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l. Grim, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 8 maggio 1994, art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

17) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1995, della ditta S p.a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari).

Parere comitato tecnico. seduta del 26 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a. Sarda laterizi, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S p a. Sarda di betonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari) e unità di Piscinas (Cagliari)

Parere comitato tecnico. seduta del 26 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Sarda di betonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari) e unità di Piscinas (Cagliari), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

19) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.r l. Effedue, con sede in Crispano (Napoli) e unità di Crispano (Napoli).

Parere comitato tecnico seduta del 19 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. Effedue, con sede in Crispano (Napoli) e unità di Crispano (Napoli), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 15 maggio 1994,

20) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Industrie e silos del Levante, con sede in Assisi (Perugia) e unità di Brindisi

Parere comitato tecnico seduta del 30 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r.l. Industrie e silos del Levante, con sede in Assisi (Perugia) e unità di Brindisi, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

21) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1° novembre 1994, della ditta S p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane - zona industriale Pianodardine (Avellino) e unità di Montefredane - zona industriale Pianodardine (Avellino).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane - zona industriale Pianodardine (Avellino) e unità di Montefredane - zona industriale Pianodardine (Avellino), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993.

Contributo addizionale: no.

Amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 15777/14,

22) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane (Avellino).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Hitec Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane (Avellino), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 14 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n 15777/15.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S p.a. INNSF - Innocenti Santeustacchio, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico. seduta del 28 ottobre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. INNSE - Innocenti Santeustacchio, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993,

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. INNSE - Innocenti Santeustacchio, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isa costruzioni generali, con sede in Milano e unità di Genova Cornigliano e Montecatini Terme (Pistoia), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Garboli - Rep. imprese generali di costruzioni, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli - Rep. imprese generali di costruzioni, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli - Rep. imprese generali di costruzioni, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

8) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

9) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italstrade, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

10) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

11) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

12) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova, unità filiale di Padova, area metalmeccanica, e Genova, area metalmeccanica.

Parere comitato tecnico: seduta del 16 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova, unità filiale di Padova, area metalmeccanica e Genova, area metalmeccanica, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

13) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma, area edile.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Iritecna, con sede in Genova, e unità di Roma, area edile, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

14) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma - area edile, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

15) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma, area metalmeccanica.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna, con sede in Genova, e unità di Roma, area metalmeccanica, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

16) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Iritecna, con sede in Genova e unità di Roma - area metalmeccanica, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

17) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p a. Svei, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

18) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

19) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 otobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Bonifica, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Bonifica, con sede in Roma, e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

20) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bonifica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994,

21) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993,

22) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Italeco, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

23) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1995, della ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 14 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993;

24) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 15 maggio 1994.

25) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Sistemi Urbani, con sede in Roma e unità di Roma e Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi Urbani, con sede in Roma, e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

26) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi Urbani, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

27) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Idrotecna (già Condil), con sede in Roma e cantieri nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna (già Condil), con sede in Roma, e cantieri nazionali, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

28) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Innse Innocenti Enginneering, con sede in Genova e unità di Milano.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Innse Innocenti Enginneering, con sede in Genova, e unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

29) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Innse Innocenti Enginneering, con sede in Genova e unità di Milano, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

30) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Ingegnere Leone Tagliaferri & C., con sede in Milano e unità di Milano e Cusano Milanino (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingegnere Leone Tagliaferri & C., con sede in Milano e unità di Milano e Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

31) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingegnere Leone Tagliaferri & C., con sede in Milano e unità di Milano e Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

32) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Mededil, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil, con sede in Napoli, e unità di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

33) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

34) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1995, della ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unità di Ponte Messa di Pennabilli (Pesaro).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sicit, con sede in Roma e unità di Ponte Messa di Pennabilli (Pesaro), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994;

35) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1996, della ditta S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia e unità di Alpago (Belluno), Mestre (Venezia) e Mira (Venezia).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mantelli estero costruzioni, con sede in Venezia, e unità di Alpago (Belluno), Mestre (Venezia) e Mira (Venezia), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

36) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

37) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1996, della ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sebi, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 27 giugno 1994;

38) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, della ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine, con sede in Milano e uffici di Milano, Padova, Napoli, Bari, e Bologna e unità di Milano, Potenza.

Parere comitato tecnico: seduta del 28 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ponteggi Dalmine, con sede in Milano e uffici di Milano, Padova, Napoli, Bari e Bologna e unità di Milano, Potenza, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 maggio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni, Con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1994, della ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica con sede in Roma e unità di Roma e Pomezia (Roma), per il periodo dal 18 novembre 1993 al 17 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1993 con decorrenza 18 novembre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica, con sede in Roma e unità di Roma e Pomezia (Roma), per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 18 maggio 1994;

4) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 2 marzo 1994 al 1° marzo 1995, della ditta S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1° settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 2 marzo 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Sepi - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sepi - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sepi - Gruppo Fiat, con sede in Torino e unità di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Snia Fibre dal 1° gennaio 1994 Vilca S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità Castellaccio di Paliano (Frosinone).

Parere comitato tecnico: seduta del 3 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Snia fibre dal 1° gennaio 1994 Vilca S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Castellaccio di Paliano (Frosinone), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Snia fibre dal 1° gennaio 1994 Vilca S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità di Castellaccio di Paliano (Frosinone), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Teksid (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità Torino/Rifometal (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 3 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Teksid (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità Torino/Rifometal (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Teksid (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità Torino/Rifometal (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

5) è approvata la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 3 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993;

6) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1994:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994, della ditta S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Alcatel Dial Face, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 4 novembre 1993;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo).

Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unità di Badia al Pino (Arezzo), per il periodo dal 19 maggio 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

Art 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p a. Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa.

Parere comitato tecnico: seduta del 30 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A0171

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci» Monte di credito su pegno.

Con decreto del 6 dicembre 1994 del Ministro del tesoro è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, il progetto presentato dalla Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci» che comporta:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società per azioni denominata Banca del Monte di Foggia S p.a.;

la costituzione, con atto unilaterale, della società per azioni Banca del Monte di Foggia S.p.a. con un capitale sociale di lire 13 miliardi, alla quale verrà conferito il complesso delle attività e passività facenti capo al vecchio ente creditizio ad esclusione di liquidità per complessive lire 1.369 milioni e dell'immobile di via Arpi;

la realizzazione entro e non oltre il 31 dicembre 1995 di un aumento di capitale sociale della Banca del Monte di Foggia S.p.a., destinato interamente ad un subentrante socio, preferibilmente appartenente al mondo delle Casse di risparmio che, a operazione conclusa, verrebbe a detenere, in via indicativa, una quota di partecipazione pari al 30% del nuovo capitale sociale;

l'ampliamento, entro il 1996, della compagine sociale della Banca del Monte di Foggia S p.a. mediante l'ingresso di privati, favorendo principalmente i dipendenti e la clientela tradizionale;

l'adozione dello statuto della Banca del Monte di Foggia S.p.a., abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Banca del Monte Domenico Siniscalco Ceci di Foggia».

La Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci» contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella Banca del Monte di Foggia S.p.a., fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

95A0201

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo al programma Altener per il 1995

La Commissione europea ha trasmesso agli Stati membri le linee guida per l'anno 1995 relative alle misure di cui alla decisione del Consiglio concernente il programma Altener, art. 3-*b*.

A tale riguardo sono rese disponibili risorse per il possibile sostegno di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili attraverso studi e azioni pilota.

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - DGFEIB, è fissato al 20 febbraio 1995.

Ulteriori informazioni al riguardo saranno fornite presso il Ministero dell'industria - DGFEIB - Divisione IV.

95A0136

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio - Unaproa, in Roma.

Con decreto ministeriale n. 91658 del 10 dicembre 1994, è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio - Unaproa, con sede in Roma, via F. De Sanctis, 11, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/1978 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995.

95A0195

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Fondo malattie renali del bambino», in Genova

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1994 sono state approvate le modificazioni allo statuto sociale, debitamente vistato, dell'associazione «Fondo malattie renali del bambino», in Genova.

95A0133

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Su istanza del sig. Bruno Sereni, nato a Trieste, il 25 marzo 1929, residente a Trieste, via Solferino n. 5, figlio di Bruno Wohlgemuth, nato a Gorizia, il 23 novembre 1907, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Wohlgemuth» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-928 del 13 dicembre 1994 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/20589 del 9 agosto 1935 con il quale il cognome del sig. Bruno Wohlgemuth, nato a Gorizia, il 23 novembre 1907, venne ridotto nella forma italiana di «Sereni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche al figlio Bruno.

Il cognome del sig. Bruno Sereni è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Wohlgemuth» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene effettuata per il cognome «Sereni» acquisito dalla moglie, sig.ra Nivea Seitz, nata a Trieste, l'8 marzo 1929.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Su istanza del sig. Euro Sereni, nato a Trieste, il 26 febbraio 1962, residente a Trieste, via Solferino n. 5, figlio di Bruno, nato a Trieste, il 25 marzo 1929 tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Wohlgemuth» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-933 del 13 dicembre 1994 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/20589 del 9 agosto 1935 con il quale il cognome del sig. Bruno Wohlgemuth, nato a Gorizia, il 23 novembre 1907, venne ridotto nella forma italiana di «Sereni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche al figlio Bruno, nato a Trieste, il 25 marzo 1929.

Il cognome del sig. Euro Sereni di Bruno, discendente di secondo grado del sig. Bruno Wohlgemuth, è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Wohlgemuth» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene effettuata per il cognome acquisito dalla moglie Marijana Pavin, nata a Zadar (Jugoslavia), il 5 agosto 1953.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Su istanza del sig. Claudio Sereni, nato a Trieste, il 20 novembre 1956, residente a Trieste, via Valussi n. 3, figlio di Bruno, nato a Trieste, il 25 marzo 1929 tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Wohlgemuth» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-934 del 13 dicembre 1994 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/20589 del 9 agosto 1935 con il quale il cognome del sig. Bruno Wohlgemuth, nato a Gorizia, il 23 novembre 1907, venne ridotto nella forma italiana di «Sereni», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche al figlio Bruno, nato a Trieste, il 25 marzo 1929.

Il cognome del sig. Claudio Sereni di Bruno, discendente di secondo grado del sig. Bruno Wohlgemuth, è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Wohlgemuth» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

95A0139

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico-disciplinare - G09C (zootecnica speciale).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

95A0224

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 9 maggio 1994 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1994)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

a pag. 33, seconda colonna, all'art. 67, secondo rigo, dove è scritto: «... anno di corso di laurea è stabilito ...», leggasi: «... anno di corso *di ogni corso* di laurea à stabilito ...»;

alla pag. 34, seconda colonna, all'art. 72, terzo rigo, dove è scritto. «... caratterizzanti *il corso* di laurea ...», leggasi: «... caratterizzanti *i corsi* di laurea ...»;

sempre nella medesima pag. 34, stessa colonna, al quarto capoverso dell'art. 73, quinto rigo, dove è scritto: «... quattro corsi annuali *e* otto corsi semestrali ...», leggasi: «... quattro corsi annuali *o* otto corsi semestrali ...»;

alla pag. 35, prima colonna, all'art. 76, primo rigo, dove è scritto: «... — con sede a Bologna e a *Rimini*).», leggasi. «... — con sede a Bologna e a *Forlì*).»;

alla medesima pag. 35, seconda colonna, sesto rigo, dove è scritto: «Gli insegnamenti caratterizzanti *dal* corso di laurea ...», leggasi. «Gli insegnamenti caratterizzanti *del* corso di laurea ...»;

alla pag. 36, prima colonna, quarto capoverso, quinto rigo, dove è scritto: «... con le denominazioni per *essere* previste.», leggasi: «... con le denominazioni per *esse* previste.»;

alla pag. 43, seconda colonna, al quarto capoverso dell'art. 85, quarto rigo, dove è scritto: «... coordinando *i* moduli didattici ...», leggasi: «... coordinando moduli didattici ...»;

infine, alla pag. 44, seconda colonna, sotto la voce: «Altre aree», sesto rigo, dove è scritto: «elaborazione automatica dei dati per le *dicisioni* ...», leggasi: «elaborazione automatica dei dati per le *decisioni* ...».

95A0227

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195 500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189